

Il principio espresso dalla Corte di giustizia Ue in un caso di errata dichiarazione d'origine

Alla dogana bastone e carota

Sanzioni soft a chi è in buona fede e si adegua agli obblighi

DI SARA ARMELLA

Le sanzioni doganali devono essere parametrate all'importo dei dazi non versati e alla condotta dell'operatore, in maniera tale da punire meno severamente le imprese che hanno operato in buona fede e si sono adoperate per allinearsi agli obblighi di legge. È questo il principio espresso dalla Corte di giustizia europea in un caso di errata dichiarazione dell'origine doganale di biciclette e parti di biciclette, presentate come originarie di Taiwan e accertate, invece, come di origine cinese (sentenza 23 novembre 2023, causa C-653/22).

L'autorità doganale ungherese ha applicato, oltre al dazio antidumping previsto per le biciclette di origine cinese, un'ammenda del 50% dei diritti doganali accertati, escludendo comunque il dolo, ossia la consapevolezza dell'errore, dell'importatore. Secondo la normativa ungherese, infatti,

in caso di dolo è prevista una maggiorazione della sanzione, con un'ammenda del 200% dei dazi non versati, mentre per gli operatori in buona fede la sanzione è ridotta al 25. Nel giudizio davanti alla Corte europea, l'operatore ha ricostruito il proprio operato e cercato di far valere la propria assenza di responsabilità, rilevando che l'origine doganale è il risultato di una serie di fattori, difficilmente verificabili da parte di un'impresa europea, se estranea al processo produttivo. L'origine del prodotto indica la "nazionalità" della lavorazione, che può risultare estremamente complessa da accertare, ove siano utilizzate materie prime e componenti di diversi Paesi e siano coinvolte imprese localizzate in più Stati.

L'individuazione del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale richiede dunque un'analisi, a ritroso, in ordine al processo produttivo e agli apporti forniti dalle diverse



Rilevano sia l'importo dei dazi sia la condotta dell'operatore

imprese, che spesso è di difficile realizzazione. L'impresa importatrice rilevava inoltre, a sostegno del proprio operato, che l'origine era stata dichiarata, in buona fede, sulla scorta di certificati rilasciati da un'autorità pubblica indipendente, la Camera di commercio di Taiwan.

La Corte di giustizia ha affermato che gli operatori economici dell'Unione devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la correttezza delle informazioni sulle

merci, al fine di assicurare l'effettività delle misure tariffarie e di politica commerciale comune adottate dall'Unione europea, tra cui i dazi antidumping istituiti nei confronti di determinate imprese estere.

Tale obbligo di diligenza nello svolgere tutte le attività di controllo e approfondimento sull'origine del prodotto ricade sulle imprese che intendono procedere all'importazione di merci extra comunitarie. In altri termini, il tema dell'origi-

ne doganale, per quanto complesso, rientra tra le responsabilità dell'importatore, il quale deve svolgere un'adeguata due diligence sul prodotto e, ancor più, sul produttore estero. Un errore nella dichiarazione di origine espone l'importatore al pagamento dei dazi antidumping e delle relative sanzioni. Sotto quest'ultimo aspetto, i giudici di Lussemburgo hanno rilevato che la normativa ungherese prevede un'adeguata modulazione delle sanzioni, molto più gravi in caso di errore doloso e attenuate in caso di errore commesso in buona fede. Ad avviso della Corte, una sanzione pari al 50% dei diritti doganali va considerata proporzionata rispetto alla violazione commessa. Essa non è eccessiva, in quanto persegue la funzione dissuasiva di incoraggiare gli operatori economici a un'attenta valutazione dei dati fondamentali (classifica, origine e valore) che sono poi inseriti nella dichiarazione doganale.

© Riproduzione riservata